

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 30/03/2020

FATTO

In data 3.8.2015 la ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio - contraddistinto dal numero ***968, estinto anticipatamente dopo il pagamento della 38^a rata.

Dopo aver presentato reclamo in data 25.1.2019, la cliente ha proposto ricorso chiedendo la somma complessiva di € 2.621,54, oltre interessi legali e spese di difesa.

La somma richiesta è oggetto del calcolo *pro rata temporis* della quota non maturata dei seguenti oneri (tenendo conto di n. 82 rate ancora a scadere): commissioni istruttorie, commissioni attivazione, commissioni di gestione e commissioni di intermediazione.

Con le controdeduzioni l'intermediario ha asserito che:

- il contratto è stato stipulato il 12.6.2015;
- la commissione di attivazione ha natura *up front* e, comunque, pur non essendo tenuta, in sede di conteggio estintivo, ha provveduto a rimborsare alla cliente la somma di € 37,82;
- il parziale rimborso della commissione di gestione in sede di conteggio estintivo (€ 63,86) è stato quantificato sulla base dei principi contabili internazionali (IAS 39). Tale criterio "è *proporzionale all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento*" ed è



- stato accettato dalla cliente; lo stesso deve essere applicato, al posto del *pro rata temporis*, qualora sia stato pattuito in contratto;
- d) la commissione di intermediazione ha natura *up front*, come risultante anche dal contratto in essere fra l'intermediario del credito stesso e la cliente, e comunque ogni richiesta di rimborso deve essere formulata unicamente nei confronti dell'intermediario del credito;
 - e) le spese di istruttoria hanno natura *up front*;
 - f) le spese legali non possono essere rimborsate, non trattandosi di materia di particolare complessità;
 - g) in sede di riscontro al reclamo, ha offerto alla cliente € 560,00, ma l'offerta non è stata accettata. L'intermediario ha confermato, comunque, la propria disponibilità a riconoscere alla cliente la suddetta somma (calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*).

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto al Collegio: 1) in via principale, di rigettare l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato per un importo pari a € 101,98; di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, delle spese di istruttoria e di pagamento delle spese legali; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 560,00 rifiutato dal ricorrente; 3) in via di ulteriore subordinate, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni per un importo complessivo pari a € 101,68.

Nelle repliche, la cliente ha richiamato la sentenza cd. "Lexitor" e ha insistito per l'accoglimento delle richieste contenute nel ricorso.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "*se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48* [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] *debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto*".

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 "*letto alla luce del considerando 39* [della direttiva] *prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non*



contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”;

- “...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;

- occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;

- è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;

- “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.



Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Il cliente ha allegato un conteggio estintivo da cui risulta l'estinzione anticipata del finanziamento al 30/09/2018 (con 38 rate scadute su 120) e da cui risulta un rimborso di commissioni di gestione per € 63,86 e di ulteriori rimborsi per € 37,82.

Si precisa che, ferma la corrispondenza degli elementi identificativi del rapporto, il contratto risulta essere stato stipulato in data 12.6.2015. L'indicazione di una diversa data da parte della cliente è verosimilmente dovuta al fatto che la stessa fa riferimento alla data della delibera dell'operazione da parte dell'intermediario e di consegna del Prospetto di Sintesi (entrambi del 3.8.2015 - cfr. all.ti ricorso).

Il contratto prevede i seguenti costi secondari del credito oggetto di contestazione:

“A) € 450,00 spese di istruttoria dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata”;

B) € 1.117,20 commissioni di attivazione dovute e convenute per le prestazioni e gli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende;

C) € 120,00 commissioni di gestione pratica dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale e contabile del prestito e all'incasso delle rate di ammortamento”...

F) € 2.298,24 costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso”.

Nelle condizioni contrattuali, per il caso di estinzione anticipata, è previsto il rimborso della voce commissionale *sub* lettera C (*“commissioni di gestione pratica”*) per la quota non maturata, secondo i criteri e gli importi indicati nel piano di ammortamento del prestito che è parte integrante del contratto.



Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, per quanto riguarda le commissioni di gestione si applica il criterio contrattuale di rimborso, purché risulti agli atti il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvii espressamente.

Nel caso di specie il piano di ammortamento del prestito - che risulta sottoscritto dal cliente - indica la quota della commissione di gestione e delle spese di incasso rata da rimborsare alla cliente nell'ipotesi dell'estinzione anticipata del finanziamento alla 38^a rata (€ 63,86).

In merito alla commissione di intermediazione, si osserva che sul contratto di finanziamento si menziona un soggetto iscritto all'Albo dei mediatori creditizi, a cui risulta - sulla base della documentazione agli atti - che il cliente abbia conferito incarico di intermediazione, per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento. L'intermediario risulta effettivamente iscritto all'Albo dei mediatori creditizi.

Le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione, essendo relative ad attività propedeutiche rispetto al finanziamento, hanno chiaramente natura *up front*.

La cliente ha domandato la restituzione della quota non maturata dei seguenti oneri, calcolata secondo il criterio pro rata:

- spese di istruttoria (A), che secondo il consolidato orientamento dei Collegi hanno natura *up front*;
- commissione di attivazione (B), che secondo il consolidato orientamento dei Collegi hanno natura *up front*.
- commissioni di gestione (C), che secondo il consolidato orientamento dei Collegi hanno natura *recurring*, in base al criterio contrattuale (piano di ammortamento);
- costi di intermediazione (E), che - secondo il consolidato orientamento dei Collegi - hanno natura *up front*, in quanto è agli atti il mandato conferito dal cliente al mediatore creditizio, con riferimento ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* ed ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.637,51	Tasso di interesse annuale	6,30%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	266,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	68,33%
Data di inizio del prestito	01/08/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	49,81%

rate pagate	38	rate residue	82	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria (A)				450,00	Upfront	49,81%	224,12		224,12
Commissione di attivazione (B)				1.117,20	Upfront	49,81%	556,42	37,82	518,60
commissione di gestione (C)				120,00	criterio contrattuale	***	63,86	63,86	0,00
Commissione di intermediazione (E)				2.298,24	Upfront	49,81%	1.144,64		1.144,64
								TOTALE:	1.887,36

L'importo totale dovuto è inferiore alla richiesta della cliente, in quanto quest'ultima ha richiesto l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per tutte le commissioni previste nel contratto.

La parte ricorrente ha chiesto il pagamento degli interessi legali e delle spese di difesa.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assistenza tecnica (peraltro, non richieste nel reclamo), posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.887,36, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA